

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (1).

(1) Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

- a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;
- b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifiutati negli articoli 64 e 65;
- c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);
- d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(estratto)

87. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione (1) (2) (3).

(1) Per quanto disposto dall'articolo, vedi, anche, art. 66 Costituzione e il Capo V del Reg. della Camera e del Reg. della Giunta delle elezioni.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 19 ottobre 2009, n. 259 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2009, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.